

**OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 53 DEL 03/06/1999, STIPULATA IN DATA 17/06/1999 IN ATTUAZIONE DEL PEC IN REGIONE CARPICE, STRADA CARIGNANO - AREA NORMATIVA CP1 DEL P.R.G.C. VIGENTE.**

---

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

**PREMESSO CHE**

Con Deliberazione n. 53 del 03/06/1999 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di piano esecutivo convenzionato in regione Carpice, in area adiacente strada Carignano, per la realizzazione di edifici aventi destinazioni ammesse in area normativa Cp1 del P.R.G.C. vigente e compatibili con la misura 5 1b del DOCUP Obiettivo 2;

La convenzione del Piano Esecutivo Convenzionato di cui sopra è stata stipulata in data 17/06/1999, rogito notaio Benvenuto Gamba, Repertorio 135411/30652;

L'articolo 6 della convenzione stabilisce la validità e durata del S.U.E. in dieci anni dalla data di stipula, per cui la convenzione risulta scaduta in data 16 giugno 2009;

L'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale N. 243 del 24/07/2006 ha approvato in linea tecnica il progetto generale per la realizzazione di strada di P.R.G.C., tratto di interconnessione tra la località Carpice e le borgate Tetti Piatti e Tagliaferro;

Il tratto viabile di cui sopra rientra tra gli interventi del P.R.U.S.S.T. (intervento n. 10).

Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con Deliberazione N. 30/2010 del 23/03/2010 ha prorogato i termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione del PEC in oggetto di ulteriori diciotto mesi decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

La Giunta Comunale con Deliberazione N. 166/2011 del 19/05/2011 ha approvato in linea tecnica la variante delle opere di urbanizzazione approvate con D.G.C. 247/99 e previste nella convenzione in oggetto.

La Giunta Comunale con Deliberazione N. 202/2012 del 24/05/2012 ha prorogato i termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione del comparto C3 del PEC in oggetto di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

La soc. CAR.IGNANO, la soc. AUTOLAVAGGI CENTER CAR, ed altri hanno presentato istanza acclarata al Protocollo Generale del Comune in data 17/05/2013 prot. 23587, per la proroga di anni due del termine di fine lavori delle opere di urbanizzazione del Comparto C3 del PEC in oggetto.

Con il D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 (art. 30 Semplificazioni in materia edilizia) sono state introdotte disposizioni legislative che prorogano di tre anni la validità delle convenzioni urbanistiche o atti simili e che consentono la proroga di due anni dell'inizio e fine lavori.

L'istanza di proroga è stata presentata entro i termini di ultimazioni delle opere di urbanizzazione del comparto C3 prorogati con la D.G.C. 202/2012 di cui sopra ma non rientra nell'ambito di applicazioni della sopra citata Legge, in quanto il termine di validità dell'atto per cui si chiede la proroga era già

decorso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 69/2013, pertanto rimane in capo all'Amministrazione la facoltà di concedere la proroga dei termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione.

Il Settore Pianificazione Urbanistica con nota del 21/05/2013 prot. 24021, al fine di valutare i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di cui sopra, ha chiesto ai soggetti attuatori di documentare lo stato degli interventi privati e delle opere pubbliche e di precisare le motivazioni della richiesta di proroga.

I soggetti attuatori con note del 01/07/2013 prot. n. 30849 e del 21/08/2013 prot. n. 37968 hanno sinteticamente documentato lo stato di attuazione degli interventi privati e pubblici, inoltre hanno motivato la richiesta di proroga evidenziando:

- le difficoltà nel definire i rapporti economici per i maggiori oneri, da sostenere in capo ad un elevato numero di soggetti attuatori coinvolti, aventi eterogeneità giuridica (persone fisiche e persone giuridiche);
- le difficoltà ed imprevisti verificatisi in fase di cantiere derivanti dalla necessità di adeguare parte delle reti infrastrutturali esistenti interferenti con la fognatura in corso di realizzazione, previo accordo con le soc. titolari del servizio (metano, energia elettrica e telefonia);
- il mutamento della situazione socio-economica ed il blocco delle vendite degli edifici privati che insieme alla difficoltà di credito bancario hanno ridotto la capacità d'investimento e di realizzazione delle opere di urbanizzazione in capo ai soggetti attuatori.

La proroga dei termini di realizzazione, non costituisce variante al PEC in oggetto, lascia salvi ed invariati gli obblighi assunti dai proponenti con la convenzione stipulata in data 17/06/1999 sopra citata, inoltre non modifica i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente determinati dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/06/1999, con la quale è stato approvato il PEC in oggetto.

Il Settore Gestione Infrastrutture con nota del 25/09/2013 id. 1768969 ha espresso parere favorevole sulla proposta di proroga del termine d'ultimazione delle opere di urbanizzazione del PEC formulando specifiche prescrizioni inerenti la manutenzione e la sicurezza delle aree interessate.

La proroga dei termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione non costituendo approvazione di strumento urbanistico attuativo o una sua variante non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 152/06 ed s.m.i. e pertanto non si rende necessario attivare la procedura di Valutazione ambientale strategica;

Si ritiene opportuno accogliere l'istanza di cui trattasi nei limiti temporali indicati dai soggetti attuatori e confermati dal competente Settore Gestione Infrastrutture con il parere sopra citato, al fine di consentire la realizzazione anche in tempi differiti degli interventi non ancora realizzati a causa delle difficoltà segnalate dal soggetto attuatore, anche in considerazione della mutata situazione socio-economica nella quale operano le attività imprenditoriali, in particolare nel settore edilizio.

Gli artt. 43 comma 5 e 49 comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i. hanno recepito le disposizioni di cui all'art. 5 comma 13 lett. b) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) come modificato in sede di conversione in L. 106/2011, conseguentemente i piani attuativi e gli atti similari conformi allo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

La Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL, al punto 5 chiarisce che le disposizioni legislative sopra citate, attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza anche su atti simili, quali possono essere l'approvazione delle varianti ai piani attuativi o loro proroghe.

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/10/2013;

Tutto ciò premesso,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 169/2008 del 28/11/2008;

Visto l'art. 5 comma 13 lett. b) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) come modificato in sede di conversione in L. 106/2011;

Visto il vigente P.R.G.C. adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.77 del 23/07/1997 e n. 72 del 21/07/99 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-204 del 12/06/2000;

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica, in particolare la Legge 17 agosto 1942 n.1150 e s.m.i. e la Legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Atteso che ai fini e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 viene espresso il parere alla sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 favorevole sulla regolarità tecnica;

Unanime con voti palesi,

## **DELIBERA**

1. Di **accogliere** l'istanza di proroga dei termini per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione presentata in data 17/05/2013 prot. 23587, dalla soc. CAR.IGNANO, la soc. AUTOLAVAGGI CENTER CAR, ed altri, in qualità di proponenti, successori aventi causa del Comparto C3 del PEC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/06/1999, convenzione stipulata in data 17/06/1999, rogito notaio Benvenuto Gamba, Repertorio 135411/30652, per le motivazioni espresse in narrativa.
2. Di dare atto che, la Giunta Comunale è l'organo competente a esprimersi sull'istanza di proroga in oggetto per le motivazioni espresse in narrativa.
3. Di dare atto che la proroga è concessa per il periodo di anni due decorrenti dal 24/05/2013, periodo entro il quale i soggetti attuatori dovranno ultimare i lavori e adempiere tutti gli impegni assunti con la stipula della convenzione in oggetto ed in ottemperanza alle ulteriori prescrizioni del parere del Settore Gestione Infrastrutture citato in narrativa.
4. Di dare atto la proroga dei termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione agisce anche con effetto retroattivo dal giorno 24/05/2013 alla data di esecutività della presente deliberazione.
5. Di dare atto che la proroga dei termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione non costituisce variante allo strumento urbanistico esecutivo già stipulato, non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e non si adottano le procedure di accoglimento e pubblicazione previste per le varianti di S.U.E. di cui all'art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i. che costituirebbero un appesantimento delle procedure, in contrasto con i principi di economicità ed efficacia con i quali deve essere svolta l'attività amministrativa in ossequio ai disposti dell'art. 1 della L. 241/90.

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso per il seguito di competenza al Servizio Edilizia Privata e al Settore Gestione Infrastrutture, anche per gli adempimenti riguardanti la vigilanza e il collaudo, ai sensi dei punti nn. 16 e 17 della D.C.C. 169/2008.

7. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;

8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica  
Arch. Nicola PALLA